

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6200 del 30/10/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FAENZA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2021-2346 DEL 12/05/2021 E SMI PER LA INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6439 del 29/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FAENZA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2021-2346 DEL 12/05/2021 E SMI PER LA INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA

- l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2021-2346 del 12/05/2021 e smi a favore dell'Azienda USL della Romagna per l'Ospedale degli Infermi di Faenza sito in Comune di Faenza, Viale Stradone, n.9 comprensivo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- l'istanza presentata all'Unione della Romagna Faentina - SUAP - in data 18/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/137359 - pratica Sinadoc 25039/2025, dalla **Azienda USL della Romagna – Ospedale degli Infermi di Faenza (C.F./P.IVA**

02483810392) per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021/2346 e smi, a seguito della installazione di un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a metano e di PTN pari a 1,393 MWt e dello spostamento della caldaia di produzione vapore (E2) in invarianza delle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni. Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023

RICHIAMATO in particolare l’art.273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **25039/2025**, emerge che:

- l'Azienda USL della Romagna ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 18/07/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata per la installazione di un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a metano avente PTN pari a 1,393 MWt ;
- l'Azienda dichiara che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, non viene modificata;

ARPAE con nota PG. 2025/141499 del 05/08/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità ;

VISTA la richiesta di integrazioni per la matrice “impatto acustico” richiesta dal SUAP all'Azienda USL Romagna in data 26/08/2025 (ns PG. 2025/151224) e la documentazione presentata dalla Ditta in data 25/09/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/159112 del 11/09/2025);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'impatto acustico (PG. 2025/183831 del 16/10/2025).

VERIFICATO che l'Azienda ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi mediante PagoPa;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore dell'Azienda USL della Romagna - Ospedale degli Infermi di Faenza sito in Comune di Ravenna, Viale Stradone, n.9, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Azienda USL della Romagna – Ospedale degli Infermi di Faenza** (C.F./P.IVA 02483810392) per **modifica sostanziale** dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021/2346 e smi, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA per modifica sostanziale **sostituisce** la precedente AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2021/2346 e smi;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Modificato;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - Invariato -

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, l'Azienda USL della Romagna è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Ad intervento ultimato dovrà essere effettuata una verifica di collaudo acustico in opera, allo scopo di accertare il rispetto dei limiti che devono essere garantiti dagli elementi di mitigazione progettati a tale scopo, con particolare riferimento alle griglie afoniche di immissione ed espulsione aria dal locale centrale termica, camino, gas di scarico e radiatore di dissipazione, che devono garantire un livello di pressione sonora a 10 metri < a 45 db (A);**
- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

8. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. DI DARE ATTO altresì che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
11. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
12. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- L'assetto emissivo del Presidio Ospedaliero di Faenza non è variato rispetto alla precedente AUA;
- Le emissioni in atmosfera esistenti e autorizzate derivano da due generatori di vapore alimentati a metano: GNV009 (E1) e GNV008 (E2); da tre caldaie per produzione acqua calda (E3,E4,E5) alimentate a metano e da tre gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio;
- I due generatori di vapore afferenti ai punti di emissione E1 e E2, funzionano in emergenza l'uno all'altro e mai contemporaneamente; sia il generatore GNV009, a cui afferisce il punto di emissione E1 che la caldaia CLD+30, a cui afferisce il punto di emissione E5, sono dotati di bruciatori a bassa emissione di NOx, con limiti più restrittivi rispetto a quanto indicato nel Dlgs n.152/2006 e smi.
- Con la domanda presentata per modifica sostanziale dell'AUA l'Azienda USL della Romagna chiede di installare un nuovo impianto di cogenerazione a metano avente una PTN pari a 1,393 MWt, afferente alla nuova emissione E9 e lo spostamento della caldaia a vapore esistente afferente al punto E2, in invarianza delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – GENERATORE DI VAPORE GNV009 -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 114 giorni/anno
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
Tenore O ₂ di riferimento (%)	3	%

PUNTO DI EMISSIONE E2 – GENERATORE DI VAPORE GNV008 - Spostato -

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 114 giorni/anno
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
Tenore O ₂ di riferimento (%)	3	%

I due generatori di vapore (E1,E2) sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente.

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - CLD+28

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 183 giorni/anno
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
Tenore O ₂ di riferimento (%)	3	%

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - CLD+29

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 182 giorni/anno
Temperatura	175	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
Tenore O ₂ di riferimento (%)	3	%

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - CLD+30 -

Portata massima	3100	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 182 giorni/anno
Temperatura	125	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
Tenore O ₂ di riferimento (%)	3	%

EMISSIONI E6, E7, E8 (A-B) – Gruppi elettrogeni di emergenza – alimentati a gasolio.
Il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza è stimato in circa 50 ore/anno.

PUNTO DI EMISSIONE E9 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE A METANO - PTN 1,393 MWt - Nuovo -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	95	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc
Tenore O ₂ di riferimento (%)	15	%

Prescrizioni:

1. **Per il nuovo punto di emissione indicato con E9, l'Azienda è tenuta ad effettuare le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle

emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

3. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

4. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

- 5 Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n.

152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

- 6 Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 7 I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 8 I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
---	--

Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
---	--

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

9 **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

10. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.

11. Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN

13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

15. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. SI INDICA quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione **E9, il 30/06/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dopodichè dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste al punto 1);

17. SI INDICA per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dell'Azienda, un **autocontrollo analitico con frequenza annuale per l'impianto di cogenerazione (E9), mentre per le restanti emissioni la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata**. L'Azienda è tenuta ad annotare, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
- **I periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;**

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni:

- gli scarichi in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione identificati dal numero 1 al numero 7 sono di acque reflue domestiche; lo scarico identificato con il numero 8 è di acque reflue industriali.
- Le acque reflue industriali dello scarico n. 8 derivano dal laboratorio analisi, lava ferri, lavavetreria, lava endoscopi, trattamenti delle acque all'interno della centrale termica (rigenerazione resine presenti nell'addolcitore e eluato dei trattamenti ad osmosi inversa) e da reparti di degenza;
- l'Azienda dichiara che verrà installato il sistema di disinfezione per lo scarico delle acque reflue industriali identificato con il numero 8.
- Gli scarichi e la rete fognaria erano state già autorizzate con precedente atto dell'Unione della Romagna Faentina e la stessa Azienda dichiara che "non sono intervenute modifiche all'attività in essere tali da modificare qualità, quantità e sistemi di scarico ed, inoltre, non sono state eseguite ristrutturazioni od ampliamenti che determinino significative variazioni quali-quantitative dello scarico".

Prescrizioni:

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: Ospedale Civile comprendente laboratorio analisi, lava ferri, lavavetreria, lava endoscopi ed eluato delle resine scambiatrici da addolcitore della centrale termica unitamente ad acque reflue domestiche da complesso ospedaliero identificato in planimetria con il n. 8.
2. Gli scarichi dal n. 1 al n. 7 sono relativi alle sole acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) e sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ad eccezione del parametro NH4 che non potrà eccedere i 100 mg/l. 4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 64.000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa.
4. Va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III "scarichi in rete fognaria" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. I rapporti di prova relativi ai campioni

di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD5, COD, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Tensioattivi totali, Fosforo Totale, Cloruri Zinco, Cromo totale, Rame, Cadmio, Ferro, Nichel, Grassi e oli animali e vegetali, Piombo.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali allo scarico 8:
 - vasche imhoff;
 - impianto di dosaggio di Ipoclorito da realizzare entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi;
7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
9. nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale di Faenza Bassa Romagna;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il

suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
14. Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di disinfezione sullo scarico n. 8, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
15. la planimetria della rete fognaria, trasmessa quale documentazione integrativa, TAV UNICA Novembre 2020, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.
16. Entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA, l'Azienda dovrà trasmettere un cronoprogramma dettagliato con le modalità e le tempistiche di installazione del sistema di disinfezione sulla linea di scarico delle acque reflue industriali (n.8) che prevede la realizzazione di vasche Imhoff, di un impianto per il dosaggio dei reagenti per la disinfezione e del pozzetto di prelevamento;
17. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre l'Azienda deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di prelevamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
18. Relativamente ai reflui prodotti dal Servizio di Medicina Nucleare, è assolutamente vietato scaricare in fognatura reflui con radioattività residua pertanto essi dovranno rimanere all'interno delle apposite vasche di stoccaggio fino all'esaurirsi della contaminazione. I sistemi di gestione e di rilevazione della radioattività dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, così come il pozzetto di ispezione sulla linea di scarico di tali reflui (scarico n.2).
19. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.